



Riunione del 24 aprile 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 59**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Mennuni - Componente-Estensores
- Avv. Valeria Coppola - Componente

**54.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- G.S. PALLAVOLO LUCINICO in persona del Presidente p.t.
- COSMA ASCANIO n.q. di Presidente p.t. della G.S. PALLAVOLO
LUCINICO**

Con relazione ex art. 72 lett. C Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg.Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- *“ in relazione al **sig. Cosma Ascanio**, in qualità di Presidente pro tempore della GS Pallavolo Lucinico, violazione dell'art. 16 dello Statuto FIPAV, nonché dell'art. 19 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento (RAT) FIPAV, per aver in data 25 settembre 2012 tesserato on line l'atleta Ellis Del Fabbro senza che questa avesse mai sottoscritto il relativo modulo F cartaceo, nonché per aver trascurato di fornire chiarimenti all'Ufficio Tesseramenti, nonostante le ripetute richieste;”*

- *“in relazione alla **GS Pallavolo Lucinico**, violazione degli art. 9 e 16 dello statuto FIPAV, nonché dell'art. 2 del RAT FIPAV e dell'art. 55, co. 3 del Reg. Giur. FIPAV per i fatti ascritti al suo presidente;”*

- *“per **entrambi**, violazione della disposizione contenuta nelle Norme di Affiliazione e Tesseramento FIPAV, in virtù della quale è fatto obbligo alla società di “custodire e conservare presso la sede della società per almeno 5 anni il suddetto modulo tesserativo e di esibirlo ad ogni richiesta degli organi della FIPAV”.*

A seguito della comunicazione di avvio delle indagini da parte della Procura Federale, il Presidente sig. Cosma Ascanio faceva pervenire, a mezzo di mail in realtà inviata all'Ufficio Tesseramento, le proprie deduzioni difensive, dalle quali emergeva la mancata sottoscrizione del modulo F cartaceo; all'esito di dette deduzioni veniva formalizzato il deferimento per i primi due capi di incolpazione.

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 24 Aprile 2013 alla quale nessuno compariva per l'incolpato.



La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- presa visione delle deduzioni difensive offerte dall'incolpato,
- udita la relazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Gaetano Marchei che, riportandosi alla relazione ex art. 72 R.G., insisteva nella richiesta di applicazione a carico degli incolpati delle rispettive sanzioni, così come indicate nella relazione stessa (per il sig. Cosma Ascanio sospensione da ogni attività federale per tre mesi e per il sodalizio multa di € 300,00);

OSSERVA

La fattispecie in esame trae origine dalla comunicazione PROT/TESS/MR/0453 dell'8 gennaio 2013, inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l'atleta Ellis Del Fabbro aveva fatto pervenire un esposto a mezzo del quale affermava di non aver mai sottoscritto un modulo di primo tesseramento alla GS Pallavolo Lucinico.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dal sodalizio GS Pallavolo Lucinico, in data 10.10.2012, il primo tesseramento on line della suddetta atleta, revocava l'omologa del primo tesseramento alla suddetta società, in quanto effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla procura per quanto di competenza.

Le circostanze oggetto del presente procedimento risultano documentalmente provate e peraltro confermate dagli stessi incolpati, sia nelle deduzioni difensive tardivamente inviate all'Ufficio Tesseramento FIPAV in data 7 febbraio 2013, nelle quali vengono illustrate le ragioni della mancata sottoscrizione del modulo F cartaceo, che nella nota trasmessa in data 5 aprile a questa Commissione, ove viene espressamente affermato “è vero non abbiamo fatto firmare il modulo cartaceo. È stata una nostra dimenticanza”.

Risultano pertanto accertati nella loro storicità gli addebiti mossi agli incolpati e dunque l'avvenuta violazione delle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che intendono effettuare il primo tesseramento on line, l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli cartacei, prima dell'inoltro in via telematica.

Va inoltre evidenziato che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, se da un lato non incidono sulla fondatezza degli addebiti, stante l'esplicito riconoscimento della violazione posta in essere, per altro verso possono trovare spazio ai fini della determinazione delle sanzioni, atteso che dalla documentazione acquisita si evince la palesata volontà di entrambe le parti di addivenire al tesseramento.



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del sig. Cosma Ascanio la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due) e per la GS Pallavolo Lucinico la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00).

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Thomas Martone', is written over a light-colored rectangular stamp or watermark.

Roma, 9 maggio 2013